



**COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO  
DELLA CITTADINANZA  
ONORARIA**

**Approvato con Delibera Consigliare n. 45 del 24/10/2019**

**INDICE:**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Cittadinanza Onoraria

Art. 3 – Modalità del conferimento

Art. 4 – Rilascio attestato

Art. 5 – Cerimonie pubbliche

Art. 6 - Istituzione del Registro delle concessioni dell'onorificenza

Art. 7 – Revoca della Cittadinanza Onoraria

Art. 8 – Decorrenza

**Art.1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” ai cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e private.
2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, del sociale, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Castel Rozzone od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera o per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.

**Art. 2**  
**Cittadinanza onoraria**

1. Il Comune di Castel Rozzone conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:
  - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
  - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
  - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
  - d) per esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Castel Rozzone unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra;
  - e) per le azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario ed è intesa nell'accezione di appartenenza ideale alla collettività del Comune di Castel Rozzone.

**Art. 3**  
**Modalità del conferimento**

1. La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita previa deliberazione di Consiglio Comunale.
2. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene attribuito l'istituto.
3. La “Cittadinanza Onoraria” viene comunicata dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune delle persone, anche straniere, che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
4. La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
5. La segnalazione per l'attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata da qualsiasi ente, associazione, istituzione o da almeno cinquanta cittadini.
6. Detta proposta dovrà essere completa dei riferimenti biografici, delle motivazioni e di ogni altra indicazione utile.

7. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.

**Art. 4**  
**Rilascio attestato**

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco riportante la seguente dicitura: Comune di Castel Rozzone, Provincia di Bergamo, gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

**Art. 5**  
**Cerimonie pubbliche**

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o ceremonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

**Art. 6**  
**Istituzione del Registro delle concessioni dell'onorificenza**

1. E' istituito un registro delle concessioni dell'onorificenza nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la "Cittadinanza Onoraria".
2. L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza ed è controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

**Art. 7**  
**Revoca della Cittadinanza Onoraria**

1. La Cittadinanza Onoraria può essere revocata per motivi di palese indegnità con un provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, con le modalità con le quali è stata conferita.
2. Della cancellazione viene fatta annotazione nell'apposito registro.

**Art. 8**  
**Decorrenza**

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.